

REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

recante le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al prezzo minimo e ai pagamenti compensativi per i produttori di patate, nonché del regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio relativo al pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 28 giugno 1993, che stabilisce l'importo del premio versato ai produttori di fecola di patate durante le campagne di commercializzazione 1993-94, 1994-95 e 1995-96 ⁽²⁾,

considerando che, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1543/93, è necessario precisare le modalità di versamento del prezzo minimo e del pagamento compensativo per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché del premio ai produttori di fecola;

considerando che è necessario determinare le modalità secondo cui il produttore di fecola deve fornire la prova dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati, precisando il loro tenore di fecola e il prezzo minimo corrisposto al produttore di patate;

considerando che il peso netto delle patate viene determinato negli Stati membri in base a tre metodi diversi, che secondo l'esperienza acquisita danno tutti risultati ugualmente soddisfacenti; che i tre metodi possono essere adottati ed applicati congiuntamente;

considerando che occorre escludere dal beneficio del premio le patate completamente inutilizzabili per la produzione della fecola ed applicare, in presenza di patate aventi calibro insufficiente a garantire una resa normale in sede di trasformazione, una certa riduzione del peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare per il quantitativo di patate necessario a produrre una tonnellata di fecola;

considerando che è opportuno che i principali elementi relativi alle operazioni di presa in consegna siano indicati, a cura dei produttori di fecola, in una bolletta di ricevuta e riepilogati in una distinta di pagamento, affinché sia possibile determinare gli elementi necessari per il versamento del premio e per la verifica della fondatezza di quest'ultimo;

considerando che i controlli che si devono effettuare sulle patate, in particolare per accertare il tenore di fecola, richiedono infrastrutture di cui dispongono soltanto i produttori di fecola; che è opportuno che le operazioni siano eseguite presso le fabbriche di fecola o presso i relativi centri di presa in consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro;

considerando che il corretto funzionamento del regime di premi può, tuttavia, essere garantito solo prevedendo il controllo di tutte le operazioni che danno diritto al premio, da parte delle autorità nazionali, nonché l'applicazione di sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di frode o di negligenza grave;

considerando che è opportuno precisare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, menzionato all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che il presente regolamento riprende, fra l'altro, adattandole alla situazione attuale del mercato, le norme del regolamento (CEE) n. 2752/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2011/92 ⁽⁵⁾; che si deve pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presa in consegna delle patate fornite ai produttori di fecola si effettua presso le fabbriche di fecola o presso i relativi centri di presa in consegna. Le operazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono eseguite al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 2

1. Il peso lordo delle patate viene determinato, quando tale operazione sia resa necessaria dall'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso pesature comparate del mezzo di trasporto carico e vuoto.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 13.

2. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell'allegato I.

Articolo 3

1. Il premio per i produttori di fecola di patate è concesso per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II.

Se il tenore di fecola è calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponde ad una cifra che figura su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato II, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2. Se le partite consegnate contengono il 25 % o più del 25 % di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato, (in prosieguo « le granaglie »), il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare è ridotto come segue:

Percentuale di granaglie	Percentuale di riduzione
26-30 %	10 %
31-40 %	15 %
41-50 %	20 %

Se le partite contengono più del 50 % di granaglie, sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

Articolo 4

La determinazione del tenore di fecola delle patate è effettuata in base a un peso sott'acqua corrispondente a 5 050 g di patate consegnate.

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura compresa tra 9 e 18 °C.

Articolo 5

1. Durante le operazioni di presa in consegna, il produttore di fecola compila una bolletta di ricevuta, che contiene almeno gli elementi elencati in prosieguo, purché questi risultino dalle operazioni effettuate a norma degli articoli da 1 a 4; il produttore di fecola conserva tale bolletta per presentarla eventualmente all'organismo incaricato del controllo dei premi e ne rilascia un duplicato al produttore o, se del caso, al suo mandatario:

- data di consegna,
- numero della consegna,
- nome e indirizzo del produttore,
- peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso la fabbrica di fecola o presso il relativo centro di presa in consegna,
- peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua,
- peso lordo della fornitura,
- riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio,
- riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità,
- percentuale di granaglie,
- peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie),
- tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua,
- prezzo unitario da pagare.

2. La bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore.

Articolo 6

Il produttore di fecola compila, per ogni fornitore (produttore) di patate, una distinta di pagamento riassuntiva concernente in particolare i seguenti dati:

- ragione sociale della fabbrica di fecola,
- nome e indirizzo del produttore di patate,
- numero del contratto di produzione, se del caso,
- data e numero delle bollette di ricevuta,
- peso netto di ogni consegna, previe le eventuali riduzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
- prezzo unitario per fornitura,
- importo totale da pagare al produttore di patate,
- somme versate al produttore di patate e data dei versamenti,
- firma e timbro del produttore di fecola.

Articolo 7

Il pagamento compensativo previsto all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 a favore dei produttori comunitari di patate ed il premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93 per i produttori comunitari di fecola di patate vengono versati a condizione che questi forniscano le prove seguenti:

- a) che la fecola di patate per la quale viene chiesto il premio è stata prodotta nella Comunità nel corso della campagna in oggetto, che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo;

b) che al produttore di patate è stato versato, conformemente ai tassi di cui all'allegato II, un importo non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, al momento della consegna allo stabilimento, per il quantitativo di patate necessario a produrre ciascuna tonnellata di fecola per la quale viene richiesto il premio.

La prova di cui alla lettera b) viene fornita presentando la distinta riassuntiva di cui all'articolo 6, corredata o dell'attestato di pagamento rilasciato dal produttore di patate o di un documento rilasciato dall'ente finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine del produttore di fecola e che certifichi l'avvenuto pagamento.

Articolo 8

Il premio e il pagamento compensativo sono versati in base ai tassi fissati nell'allegato II.

Articolo 9

Il premio e il pagamento compensativo sono versati dallo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate, entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove previste all'articolo 7.

Entro un mese dalla data dei versamenti, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i quantitativi di fecola di patate per i quali sono stati versati il premio e il pagamento compensativo.

Articolo 10

1. Salvo il disposto dell'articolo 1, lo Stato membro istituisce un sistema di controllo allo scopo di verificare in loco la realtà delle operazioni danti diritto al premio e al pagamento compensativo. Ai fini dei controlli, i control-

lori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria dei produttori di fecola, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli riguardano in ogni periodo di trasformazione tutte le operazioni realizzate sul 10 % almeno del quantitativo di patate consegnato al produttore di fecola.

2. Qualora l'organismo competente accerti che gli obblighi di cui all'articolo 7 non sono stati adempiuti dal produttore di fecola, questi, salvo caso di forza maggiore, viene escluso, in tutto o in parte, dal beneficio del premio secondo le regole seguenti:

- se l'inadempienza investe una quantità di fecola non superiore al 10 % del quantitativo totale prodotto durante la campagna in oggetto l'importo del premio da versare viene ridotto del 20 %;
- nel caso di quantità superiore al 10 % ma inferiore al 20 %, l'importo del premio viene ridotto del 50 %;
- se si tratta di una quantità superiore al 20 %, il premio non è concesso.

Articolo 11

Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in moneta nazionale gli importi rispettivi del prezzo minimo, del premio e del pagamento compensativo è quello del giorno in cui la fabbrica di fecola ha ricevuto le patate.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2752/89 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I**Metodo A**

Il peso netto delle patate è determinato tramite prelievo di campioni. Il prelievo si effettua in vari punti del mezzo di trasporto e a tre diversi livelli, cioè: superiore, medio, inferiore.

La terra residua viene eliminata prima della pesata a vuoto del mezzo di trasporto. Il prelievo di cui viene verificato il peso, deve essere di almeno 20 kg. I tuberi sono lavati, liberati dalle impurità e nuovamente pesati.

Il peso constatato viene diminuito del 2 %, per tener conto del quantitativo d'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto corrisponde alla diminuzione totale da operare su 1 000 kg di patate.

Metodo B

Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte nei sili.

Le patate vengono lavate, per eliminare le impurità ed il peso reale totale delle patate raccolte nei sili viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

Metodo C

1. Questo metodo, inteso a determinare il peso reale delle patate, è applicabile quando varie partite appartenenti a produttori diversi sono raccolti nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente accettato l'applicazione di questo metodo.

Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, viene determinato il peso netto di ogni partita, applicando il metodo A.

2. Le patate riunite nel silo vengono quindi lavate, per eliminare le impurità ed il loro peso reale totale viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione: il peso totale di cui al punto 2 viene successivamente moltiplicato per il peso di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)	Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)	Cantidad de patatas necesaria para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)	Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ecus)	Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1 000 kg de patatas (en ecus)	Pago compensatorio que debe percibir el fabricante de fécula por 1 000 kg de patatas (en ecus)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoflernes stivelsesindhold (vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler (ECU)	Præmie af betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (ECU)	Udligningsbeløb, som producenten modtager for 1 000 kg kartofler (i ECU)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in Kilogramm)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU)	Dem Stärkeerzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in ECU)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Ausgleichszahlung (in ECU)
Βάρος υπό το ύδωρ 5 050 kg πατατών (σε γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σε άμυλο των πατατών (%)	Ποσότητα πατατών απαραίτητη για παραγωγή 1 000 kg αμύλου (σε χιλιόγραμμα)	Ελάχιστη τιμή προς είσπραξη από τον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)	Πριμοδότηση προς πληρωμή στον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)	
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes for the manufacture of 1 000 gk of starch (kg)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Compensatory payment to be paid to the starch producer per 1 000 kg potatoes (ECU)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécula de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécula (en kilogrammes)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)	Paiement compensatoire à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in ECU)	Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ECU)	Pagamento compensativo al produttore per 1 000 kg di patate (in ECU)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in g)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in %)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1 000 kg aardappelen (in ecu)	Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1 000 kg aardappelen (in ecu)	Aan de teler verschuldigd compensatiebedrag voor 1 000 kg aardappelen (in ecu)
Peso de baixo de água de 5 050 gr de batata (em grammas)	Teor de fécula de batata (em percentagem)	Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas)	Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em ecus)	Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1 000 kg de batata (em ecus)	Pagamento compensatório a cobrar pelo produtor relativamente a 1 000 kg de batata (em ecus)
1	2	3	4	5	6
352	13,0	6 533	31,43	2,82	6,12
353	13,1	6 509	31,54	2,83	6,15
354	13,1	6 486	31,65	2,84	6,17
355	13,2	6 463	31,77	2,85	6,19
356	13,2	6 439	31,89	2,86	6,21
357	13,3	6 416	32,00	2,87	6,23
358	13,3	6 393	32,11	2,88	6,26
359	13,4	6 369	32,24	2,89	6,28
360	13,4	6 346	32,35	2,90	6,30
361	13,5	6 322	32,48	2,92	6,33
362	13,5	6 299	32,59	2,93	6,35
363	13,6	6 276	32,71	2,94	6,37
364	13,6	6 252	32,84	2,95	6,40
365	13,7	6 229	32,96	2,96	6,42
366	13,7	6 206	33,08	2,97	6,45
367	13,8	6 182	33,21	2,98	6,47
368	13,8	6 159	33,33	2,99	6,49

1	2	3	4	5	6
369	13,9	6 136	33,46	3,00	6,52
370	13,9	6 112	33,59	3,02	6,54
371	14,0	6 089	33,72	3,03	6,57
372	14,0	6 065	33,85	3,04	6,60
373	14,1	6 047	33,95	3,05	6,61
374	14,1	6 028	34,06	3,06	6,64
375	14,2	6 005	34,19	3,07	6,66
376	14,2	5 981	34,33	3,08	6,69
377	14,3	5 963	34,43	3,09	6,71
378	14,3	5 944	34,54	3,10	6,73
379	14,4	5 921	34,67	3,11	6,76
380	14,4	5 897	34,82	3,13	6,78
381	14,5	5 879	34,92	3,13	6,80
382	14,5	5 860	35,04	3,15	6,83
383	14,6	5 841	35,15	3,16	6,85
384	14,6	5 822	35,26	3,17	6,87
385	14,7	5 799	35,40	3,18	6,90
386	14,7	5 776	35,55	3,19	6,93
387	14,8	5 757	35,66	3,20	6,95
388	14,8	5 738	35,78	3,21	6,97
389	14,9	5 720	35,89	3,22	6,99
390	14,9	5 701	36,01	3,23	7,02
391	15,0	5 682	36,13	3,24	7,04
392	15,0	5 664	36,25	3,25	7,06
393	15,1	5 626	36,49	3,28	7,11
394	15,2	5 607	36,62	3,29	7,13
395	15,2	5 589	36,73	3,30	7,16
396	15,3	5 570	36,86	3,31	7,18
397	15,3	5 551	36,99	3,32	7,21
398	15,4	5 542	37,05	3,33	7,22
399	15,4	5 533	37,11	3,33	7,23
400	15,4	5 523	37,17	3,34	7,24
401	15,5	5 486	37,42	3,36	7,29
402	15,6	5 467	37,55	3,37	7,32
403	15,6	5 449	37,68	3,38	7,34
404	15,7	5 430	37,81	3,39	7,37
405	15,7	5 411	37,94	3,41	7,39
406	15,8	5 393	38,07	3,42	7,42
407	15,8	5 374	38,20	3,43	7,44
408	15,9	5 364	38,28	3,44	7,46
409	15,9	5 355	38,34	3,44	7,47
410	15,9	5 346	38,40	3,45	7,48
411	16,0	5 327	38,54	3,46	7,51
412	16,0	5 308	38,68	3,47	7,54
413	16,1	5 280	38,88	3,49	7,58
414	16,2	5 266	38,99	3,50	7,60
415	16,2	5 252	39,09	3,51	7,62
416	16,3	5 234	39,23	3,52	7,64
417	16,3	5 215	39,37	3,53	7,67
418	16,4	5 206	39,44	3,54	7,68
419	16,4	5 196	39,51	3,55	7,70
420	16,4	5 187	39,58	3,55	7,71
421	16,5	5 150	39,87	3,58	7,77
422	16,6	5 136	39,97	3,59	7,79
423	16,6	5 121	40,09	3,60	7,81
424	16,7	5 107	40,20	3,61	7,83
425	16,7	5 093	40,31	3,62	7,85
426	16,8	5 075	40,46	3,63	7,88
427	16,8	5 056	40,61	3,65	7,91
428	16,9	5 042	40,72	3,66	7,93
429	16,9	5 028	40,83	3,67	7,96
430	17,0	5 000	41,06	3,69	8,00
431	17,1	4 986	41,18	3,70	8,02
432	17,1	4 972	41,29	3,71	8,05
433	17,2	4 963	41,37	3,71	8,06
434	17,2	4 953	41,45	3,72	8,08
435	17,2	4 944	41,53	3,73	8,09
436	17,3	4 930	41,65	3,74	8,11

1	2	3	4	5	6
437	17,3	4 916	41,76	3,75	8,14
438	17,4	4 902	41,88	3,76	8,16
439	17,4	4 888	42,00	3,77	8,18
440	17,5	4 874	42,12	3,78	8,21
441	17,5	4 860	42,24	3,79	8,23
442	17,6	4 846	42,37	3,80	8,25
443	17,6	4 832	42,49	3,81	8,28
444	17,7	4 818	42,61	3,83	8,30
445	17,7	4 804	42,74	3,84	8,33
446	17,8	4 790	42,86	3,85	8,35
447	17,8	4 776	42,99	3,86	8,38
448	17,9	4 762	43,11	3,87	8,40
449	17,9	4 748	43,24	3,88	8,42
450	18,0	4 720	43,50	3,90	8,47
451	18,1	4 706	43,63	3,92	8,50
452	18,1	4 692	43,76	3,93	8,53
453	18,2	4 685	43,82	3,93	8,54
454	18,2	4 679	43,88	3,94	8,55
455	18,2	4 673	43,94	3,94	8,56
456	18,3	4 645	44,20	3,97	8,61
457	18,4	4 631	44,33	3,98	8,64
458	18,4	4 617	44,47	3,99	8,66
459	18,5	4 607	44,56	4,00	8,68
460	18,5	4 598	44,65	4,01	8,70
461	18,6	4 584	44,79	4,02	8,73
462	18,6	4 570	44,93	4,03	8,75
463	18,7	4 561	45,01	4,04	8,77
464	18,7	4 551	45,11	4,05	8,79
465	18,7	4 542	45,20	4,06	8,81
466	18,8	4 523	45,39	4,07	8,84
467	18,9	4 509	45,53	4,09	8,87
468	18,9	4 495	45,68	4,10	8,90
469	19,0	4 481	45,82	4,11	8,93
470	19,0	4 467	45,96	4,13	8,95
471	19,1	4 458	46,05	4,13	8,97
472	19,1	4 449	46,15	4,14	8,99
473	19,2	4 437	46,27	4,15	9,02
474	19,2	4 425	46,40	4,16	9,04
475	19,3	4 414	46,51	4,18	9,06
476	19,3	4 402	46,64	4,19	9,09
477	19,4	4 390	46,77	4,20	9,11
478	19,4	4 379	46,89	4,21	9,13
479	19,5	4 367	47,01	4,22	9,16
480	19,5	4 355	47,14	4,23	9,18
481	19,6	4 343	47,27	4,24	9,21
481,6	19,6	4 337	47,34	4,25	9,22
482	19,7	4 335	47,36	4,25	9,23
483	19,7	4 332	47,39	4,25	9,23
483,2	19,7	4 332	47,39	4,25	9,23
484	19,8	4 325	47,47	4,26	9,25
484,8	19,8	4 318	47,55	4,27	9,26
485	19,9	4 317	47,56	4,27	9,27
486	19,9	4 311	47,62	4,28	9,28
486,4	19,9	4 309	47,65	4,28	9,28
487	20,0	4 305	47,69	4,28	9,29
488	20,0	4 299	47,76	4,29	9,30
489	20,1	4 294	47,81	4,29	9,32
490	20,1	4 290	47,86	4,30	9,32
491	20,2	4 287	47,89	4,30	9,33
492	20,2	4 285	47,91	4,30	9,33
493	20,3	4 283	47,94	4,30	9,34
494	20,3	4 280	47,97	4,31	9,35
495	20,4	4 278	47,99	4,31	9,35
496	20,4	4 276	48,01	4,31	9,35
497	20,5	4 273	48,05	4,31	9,36
498	20,5	4 271	48,07	4,32	9,37
499	20,6	4 266	48,13	4,32	9,38
500	20,6	4 262	48,17	4,32	9,39

1	2	3	4	5	6
501	20,7	4 259	48,21	4,33	9,39
502	20,7	4 257	48,23	4,33	9,40
503	20,8	4 255	48,25	4,33	9,40
504	20,8	4 252	48,29	4,33	9,41
505	20,9	4 248	48,33	4,34	9,42
506	20,9	4 243	48,39	4,34	9,43
507	21,0	4 238	48,45	4,35	9,44
508	21,0	4 234	48,49	4,35	9,45
509	21,1	4 229	48,55	4,36	9,46
509,9	21,1	4 224	48,61	4,36	9,47
510	21,1	4 224	48,61	4,36	9,47
511	21,2	4 219	48,66	4,37	9,48
511,8	21,2	4 215	48,71	4,37	9,49
512	21,3	4 214	48,72	4,37	9,49
513	21,3	4 209	48,78	4,38	9,50
513,7	21,3	4 206	48,81	4,38	9,51
514	21,4	4 204	48,84	4,38	9,51
515	21,4	4 199	48,89	4,39	9,53
515,6	21,4	4 196	48,93	4,39	9,53
516	21,5	4 194	48,95	4,39	9,54
517	21,5	4 189	49,01	4,40	9,55
517,5	21,5	4 187	49,04	4,40	9,55
518	21,6	4 184	49,07	4,40	9,56
519	21,6	4 180	49,12	4,41	9,57
519,4	21,6	4 178	49,14	4,41	9,57
520	21,7	4 175	49,18	4,41	9,58
521	21,7	4 170	49,24	4,42	9,59
521,3	21,7	4 168	49,26	4,42	9,60
522	21,8	4 165	49,29	4,42	9,60
523	21,8	4 160	49,35	4,43	9,62
523,2	21,8	4 159	49,37	4,43	9,62
524	21,9	4 155	49,41	4,44	9,63
525	21,9	4 150	49,47	4,44	9,64
525,1	21,9	4 150	49,47	4,44	9,64
526	22,0	4 145	49,53	4,45	9,65
527	22,0	4 140	49,59	4,45	9,66
528	22,1	4 135	49,65	4,46	9,67
528,8	22,1	4 131	49,70	4,46	9,68
529	22,2	4 130	49,71	4,46	9,69
530	22,2	4 125	49,77	4,47	9,70
530,6	22,2	4 122	49,81	4,47	9,70
531	22,3	4 119	49,84	4,47	9,71
532	22,3	4 114	49,91	4,48	9,72
532,4	22,3	4 112	49,93	4,48	9,73
533	22,4	4 111	49,94	4,48	9,73
534	22,4	4 108	49,98	4,49	9,74
534,2	22,4	4 108	49,98	4,49	9,74
535	22,5	4 103	50,04	4,49	9,75
536	22,5	4 098	50,10	4,50	9,76
537	22,6	4 093	50,16	4,50	9,77
537,8	22,6	4 089	50,21	4,51	9,78
538	22,7	4 088	50,22	4,51	9,78
539	22,7	4 083	50,28	4,51	9,80
539,6	22,7	4 080	50,32	4,52	9,80
540	22,8	4 078	50,35	4,52	9,81
541	22,8	4 076	50,37	4,52	9,81
541,4	22,8	4 075	50,38	4,52	9,82
542	22,9	4 072	50,42	4,53	9,82
543	22,9	4 066	50,49	4,53	9,84
543,2	22,9	4 066	50,49	4,53	9,84
544	23,0	4 061	50,56	4,54	9,85
545	23,0	4 056	50,62	4,54	9,86